

sanzioni, ma solo di interessi al tasso legale maggiorati di uno spread del 2%, recuperati dall'Ente con la prima emissione utile di bollettini MAV.

Entro il 30 novembre 2015, inoltre, è possibile inviare telematicamente il Modello 2/2015 (*facoltativo*) per l'adesione alla pensione modulare, utilizzando l'apposita funzione "Trasmissione Modelli-Modello 2" disponibile

in Enpav Online.

Mediante tale Modello è possibile scegliere l'aliquota per il calcolo del contributo modulare che va dal 2 al 14% del reddito professionale dichiarato nel Modello 1 oppure in caso di reddito inferiore al reddito convenzionale (per il Modello 1/2015 pari ad Euro 15.550,00) del reddito convenzionale stesso.

Una volta effettuata la scelta, l'Enpav nel corso del 2016 emetterà il bollettino per il pagamento del contributo modulare con scadenza 30 settembre 2016.

Nel caso di un contributo modulare di importo superiore ad Euro 1.500,00, nel 2016 verranno emessi due bollettini con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2016. ■

INNOVATO IL TESTO UNICO (D.LGS.151/2001)

IMPORTANTI NOVITÀ PER LA MATERNITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Le indennità di maternità e di paternità.

di Danilo De Fino
Direzione Previdenza

Il D.Lgs. 80/2015, (agli artt. 17 - 20), ha recentemente modificato il Capo XII del D.Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che disciplina la maternità dei liberi professionisti.

Sostanzialmente il Legislatore ha dato seguito alle fondamentali indicazioni delineate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 385/2005 ed inoltre ha adottato delle norme che rispecchiano pienamente i principi sanciti nella pronuncia 285/2010 della medesima Corte.

Pertanto, per comprendere la portata delle nuove norme, occorre partire dalle due fondamentali pronunce giurisprudenziali.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 385/2005

Con la sentenza del 2005, in riferimento a un caso di **adozione**, la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 (nascita) e 72 (ado-

zioni) del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non era previsto che al padre spettasse, **in alternativa alla madre avente diritto**, l'indennità di maternità. In sostanza, con un intervento additivo, la Corte riconobbe al padre libero professionista il diritto di percepire, **in alternativa alla madre** (come già avveniva per i padri lavoratori dipendenti), l'indennità di maternità nel caso di adozione o di affidamento preadottivo. Tale orientamento ha trovato le ragioni fondanti nella necessità sia di tutelare il principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi e dipendenti, sia di assicurare protezione al valore della famiglia e ai **preminenti interessi del minore**.

La Consulta poi stabilì letteralmente che *"Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela"*.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 285/2010

Successivamente, in relazione all'indennità di paternità con specifico ri-

guardo alla **filiazione biologica**, la Corte Costituzionale intervenne con la citata sentenza 285/2010, sostenendo che, se con riferimento all'adozione di cui all'art. 72 D.Lgs. 151/2001 la mancata previsione a favore del padre libero professionista del diritto all'indennità economica viola i principi descritti, di parità di trattamento e di tutela del minore e della famiglia, ciò non avviene per la paternità biologica e quindi conseguentemente l'art. 70 del decreto legislativo menzionato non lede questi valori.

Infatti la Consulta evidenziò che si tratta di situazioni accomunate dalla finalità di protezione del minore, ma comunque differenti, e come nell'art.70 ricorra la finalità principale di **tutelare la salute della professionista** per il periodo anteriore e successivo al parto (attraverso il riconoscimento dell'indennità economica e la facoltà di scelta se astenersi o meno dal lavoro). Ciò non comporta alcuna lesione del principio di parità dei genitori che è strettamente collegato a istituti in cui l'interesse del minore ha carattere assoluto o preminente e dove quindi le posizioni dei genitori sono fungibili, come ad esempio, nell'ambito del lavoro dipendente, per i congedi pa-

rentali e i riposi giornalieri.

In tal senso la Corte operò un richiamo all'art. 28 del Testo Unico citato. Il menzionato articolo, nel disciplinare appunto il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti, testualmente recita: *“Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”*.

Pertanto la Consulta ribadì che, in assenza delle ipotesi eccezionali elencate nell'art. 28 cit. (in cui sarebbe stato irragionevole non estendere al padre il diritto all'astensione obbligatoria e, conseguentemente, all'indennità di maternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stessa), è giusto e pienamente conforme al dettato costituzionale, per la filiazione biologica, riconoscere alla sola madre avente diritto l'indennità di maternità.

In conclusione, la ragione di tale assunto è da ricondurre alla diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica: in questo caso alla tutela del nascituro si accompagna, come già evidenziato in precedenza, quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e dell'indennità economica relativa.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 80/2015 E IL CAPO XII DEL D.LGS. 151/2001

La normativa contenuta nel D.Lgs. 80/2015 ha innanzitutto novellato la **rubrica del Capo XII**, dove ora si fa riferimento ai **“Liberi professionisti”** (mentre prima si parlava esclusivamente di “Libere Professioniste”), evidenziando in tal modo come le norme ivi contenute siano destinate ad entrambi i genitori.

NASCITA

Per quanto concerne poi la novità sostanziale più rilevante, va segnalato che nell'**art. 70** (Indennità di maternità per le libere professioniste) è stato recepito il principio sopra descritto enunciato dalla Corte Costituzionale (Sent. 385/2005), per cui anche per la filiazione naturale era illegittima la norma che non prevedeva il principio in forza del quale, in determinate, eccezionali, ipotesi, anche al padre spetta il diritto di percepire, **in alternativa alla madre**, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

Pertanto in forza della nuova formulazione dell'articolo citato *“l'indennità di maternità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”*

ADOZIONE

Per quanto concerne l'adozione (e gli affidamenti preadottivi) la previgente formulazione dell'art. 72 del T.U. prevedeva che “l'indennità di cui all'articolo 70 spettava altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non avesse superato i sei anni di età”. La Corte Costituzionale (Sent. 371/2003) aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spettasse anche in caso di superamento dei sei anni di età, per un periodo di tre mesi. Pertanto, dopo la sentenza, nei casi di adozione nazionale l'indennità di maternità spettava solo fino a sei anni di età del minore, mentre tale limite non si osservava per le adozioni internazionali.

La nuova norma sulle adozioni invece opera un rimando all'art. 26 dello stesso Testo Unico riconoscendo il

diritto all'indennità di maternità, sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, per la durata di cinque mesi e anche per i casi in cui il minore abbia più di sei anni d'età.

L'ENPAV E LA PATERNITÀ

Già nel 2006, a seguito della sentenza 385/05, l'Enpav, recependo i principi giurisprudenziali, aveva disciplinato in modo esaustivo l'indennità da riconoscere al padre libero professionista, con previsioni, relative sia all'adozione che alla filiazione biologica, che oggi trovano pieno riscontro nella normativa adottata dal Legislatore per tutti i liberi professionisti.

Le ipotesi ora disciplinate dall'art. 70 comma 3-ter del Testo Unico citato (e dall'art. 28 del medesimo T.U.) sostanzialmente coincidono con quanto previsto dall'art. 58, c. 1 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav.

L'indennità di maternità viene riconosciuta dall'Ente al **padre libero professionista**, in alternativa alla **madre libera professionista avente diritto**, nei seguenti casi:

- **nascita**: in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre;
- **adozione e affidamento preadottivo**: qualora non sia stata richiesta dalla madre libera professionista avente diritto.

In tal caso si realizza pienamente la parità tra i coniugi rimarcata dalla giurisprudenza, rimettendo l'esercizio del diritto alla loro libera scelta.

L'ENPAV E L'ADOZIONE

In ottemperanza alle nuove norme, anche l'Enpav riconosce l'indennità di maternità per l'adozione e l'affidamento preadottivo, nazionale e internazionale, per un periodo di cinque mesi e per i casi in cui il minore abbia più di sei anni di età. ■